



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 26 del 05-02-2018

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA PROMOSSO DA MACELLARO DOMENICO C/COMUNE SALA CONSILINA E ASL SALERNO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Febbraio con inizio alle ore 20:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con atto di citazione presentato dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina il sig. Macellaro Domenico, citava l'ASL Salerno ed il Comune di Sala Consilina a comparire all'udienza fissata per il giorno 1/3/2018 innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, al fine di sentirne accertata la responsabilità in solido della causazione dei danni subiti all'autovettura di proprietà del ricorrente a seguito dell'aggressione di un branco di cani randagi verificatasi in data 7/12/2015, quantificati in euro 1.678,17;

CHE in merito alla suindicata richiesta di risarcimento danni e' stato esperito il procedimento di negoziazione ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/2014, che, tuttavia, non ha prodotto alcun accordo tra le parti per le motivazioni espresse nel relativo verbale redatto in data 13/6/2017, che di seguito vengono testualmente riportate e trascritte:

“La legge regionale Campania 16/01 attribuisce alle ASL la funzione di prevenzione e controllo del randagismo. Cio' risulta in modo chiaro dagli artt.4 e 5; in particolare la lett.c) dell'art.5 attribuisce ai Servizi Veterinari delle ASL il compito di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Il Comune pertanto ha compiti accessori diversi (costruzione canili, risanamento delle strutture esistenti, ricovero, custodia e mantenimento dei cani nelle strutture), non riguardanti la fase di controllo del territorio per individuare ed accalappiare i cani randagi.

Si aderisce in proposito al recente orientamento della giurisprudenza di legittimita', secondo cui in tali casi la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL e non al Comune, sul quale, percio', non puo' ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento -Cass. 27001/05 (tale sentenza riguarda una fattispecie regolata dall'art.6 della legge della Regione Puglia 12/85 che, come la legge della Regione Campania n.16/01 attribuisce la competenza sulla prevenzione del randagismo ai servizi sanitari delle unita' sanitarie locali) e - Cass.8137/2009) .

Pertanto e' da ritenersi insussistente la responsabilita' del Comune di Sala Consilina per l'imputazione dei danni dipendenti dall'evento lesivo posto dal sig. Macellaro Domenico, come sopra rappresentato a fondamento della pretesa risarcitoria”,

DATO ATTO che al riguardo questo Comune ha posto in essere tutti gli atti di propria competenza sulla materia di cui e' parola, come da corrispondenza inviata all'ASL competente agli atti di ufficio;

RAVVISATA pertanto la necessita' di costituire l'Ente nel giudizio promosso, conferendo incarico a legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine per ribadire le motivazioni che non hanno portato ad alcun accordo in sede di negoziazione assistita;

ATTESO che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco *“il solo titolare del potere di rappresentanza processuale”* ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

CHE secondo la Corte, *“l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”*, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

CHE l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

CHE l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

RILEVATO che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di *“contratto d'appalto”*;

CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

CHE in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

CHE sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;

CHE in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/2016) demandando al Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali la formazione di una *short list* di avvocati previo apposito avviso pubblico, ed inoltre fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

ATTESO CHE con la determina dirigenziale n.140 del 5/9/2017 è stato approvato il primo elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune innanzi all'Autorità Giudiziaria in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 17, comma 1 lett. d), e dall'art.4 del D.Lgs. 50/2016,

dando atto che "l'elenco come sopra approvato, la cui tenuta è demandata al Dirigente dell'Area Affari Generali – Ufficio Contenzioso – secondo le modalità di cui alla delibera giuntale n.73 del 19/4/2017, non costituisce prova selettiva paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede una graduatoria di merito e sarà aggiornato periodicamente entro il mese successivo alla chiusura di ogni semestre (entro luglio ed entro gennaio di ciascun anno), a seguito di eventuali nuove istanze pervenute anche senza ulteriori avvisi" ed altresì che "il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza...."

RILEVATO CHE, da ultimo, con determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali n. 3 del 9/1/2017 è stato aggiornato, al termine del II semestre 2017, l'elenco dei professionisti con l'inserimento delle istanze pervenute al 31/12/2017;

RITENUTA, pertanto, la necessità di conferire incarico ad un legale di fiducia dell'Ente per la vertenza in oggetto;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina, a costituirsi dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, nel giudizio proposto dal sig. Macellaro Domenico con l'atto di citazione notificato in data 28/12/2017 per le motivazioni in premessa richiamate;
- 2) di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all' Avv. _____, con Studio Legale in _____, affinché esperisca all'uopo ogni necessaria e utile azione;
- 3) di autorizzare il Dirigente f.f. dell'Area AA.GG. in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della citata convenzione;
- 4) di fissare in euro 400,00 oltre IVA e CPA, e rimborso spese nella misura del 15%, per un totale di euro 583,64, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dall'onorario, così come fissata al precedente punto 4), sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006, del bilancio di previsione 2017/2019 -esercizio finanziario 2018;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Dora Baratta, con studio in Sala Consilina alla via Mezzacapo dell'Ordine degli avvocati di Lagonegro, iscritto nella short list di questo Ente;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 05-02-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 05-02-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 06-02-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 05-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 06-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano
